



REPUBBLICA ITALIANA

10/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Pierpaolo GRASSO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59819** del registro di segreteria, promosso da

- **MARINO Gerardo** (C.F. MRNGRD73B14F104M), nato a Melfi (PZ) il 14/02/1973 rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Brunetti Emanuele, indirizzo pec [avvemanuelebrunetti@pec.giuffre.it](mailto:avvemanuelebrunetti@pec.giuffre.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Venosa, Via Giacomo Di Chirico, 26;

*- appellante principale -*

**nei confronti di**

- **ZAMPINO Lucia**, (CF ZMPLCU68M56F104T), nata a Melfi (PZ) il 16/08/1968, rappresentata e difesa dall'avv. Lopardi Pasquale, come da procura speciale allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Melfi (PZ), via Via Bologna, n. 15, pec: [avvpasqualelopardi@pec.giuffre.it](mailto:avvpasqualelopardi@pec.giuffre.it);

*-appellante incidentale-*

- **MORRA Tiziana** (C.F. MRRTZN67D65F538E), nata a Monteleone di Puglia (FG) il 25/04/1967, rappresentata e difesa dall'Avv. Araneo Gaetano, come da procura speciale su foglio separato e allegato alla memoria di costituzione, domiciliata presso lo studio del difensore sito in Melfi (PZ) in Largo G.B. Araneo 45, pec: [avvgaraneo@pec.giuffre.it](mailto:avvgaraneo@pec.giuffre.it);

- **VONA Alberico Antonio**, non costituito;

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata;

- **PROCURA GENERALE** della Corte dei conti

*-appellati -*

### **per la riforma**

della sentenza n. 1/2022 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, depositata in data 10 gennaio 2022 e notificata in data 12 gennaio 2022.

**VISTO** l'atto d'appello;

**ESAMINATI** tutti gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI** nella pubblica udienza del 10 novembre 2023, con l'assistenza del Segretario di udienza dott. Antonio Sauchelli, la relatrice Consigliere

Beatrice Meniconi, l'Avv. Brunetti Emanuele per l'appellante, e il V.P.G. Consigliere D'Alesio Sabrina per la Procura Generale. Nessuno è comparso per Morra Tiziana, Vona Alberico Antonio e Zampino Lucia.

### **Svolgimento del processo**

1. Con sentenza n. 1/2022 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in accoglimento parziale della domanda proposta dalla Procura regionale, ha condannato i componenti dell'*equipe operatoria* - ovvero Morra Tiziana e Vona Alberico Antonio, nella qualità di primo e secondo chirurgo, l'operatore strumentista ferrista Marino Gerardo (nella misura del 30% ciascuno) oltreché l'infermiera Zampino Lucia (nella misura del 10%) - a pagare all'Azienda sanitaria provinciale di Potenza (ASP Potenza), la somma complessiva di € 95.500,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale indiretto da questa subito in conseguenza dell'erogazione, a seguito di mediazione, della detta somma quale risarcimento del danno derivante da *malpractice medica*.

Il giudice di prime cure ha in particolare rappresentato che - a seguito della trasmissione da parte della direzione Generale dell'Azienda sanitaria locale di Potenza della Deliberazione del Direttore generale n. 2016/00525 del 5.8.2016 relativa alla definizione stragiudiziale della pretesa risarcitoria avanzata dalla Sig.ra X Y e della ulteriore attività investigativa delegata alla Guardia di Finanza - la paziente Sig.ra X Y in conseguenza di un intervento di taglio cesareo praticato in data 5.9.2014 presso l'U.O. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Melfi dall'*equipe*

operatoria composta dagli anzidetti prevenuti, all'esito del quale veniva lasciata una garza nella cavità addominale della donna, era stata costretta a subire un successivo intervento chirurgico d'urgenza per la patologia addominale derivatane, nel corso del quale le veniva rimosso il detto corpo estraneo con resezione degli intestini e asportazione di ovaio e tuba.

Pertanto per i danni alla salute subiti in conseguenza dell'erronea "conta delle garze e taglianti" effettuata dai sanitari dell'Ospedale di Melfi durante il primo intervento chirurgico, la donna formulava una richiesta di risarcimento nei confronti dell'ASL di Potenza, attivando, così, la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, che si concludeva con la corresponsione alla paziente in via stragiudiziale della somma di euro 191.000,00, domandata dalla Procura regionale con l'atto di citazione in giudizio.

La sentenza di prime cure, rigettata la preliminare eccezione di prescrizione dell'azione contabile, ha ritenuto sussistere la responsabilità di tutti i componenti dell'*équipe operatoria* per la dimenticanza della garza e il conseguente nocimento fisico alla paziente, derivante da grave disattenzione e dunque da violazione degli obblighi di controllo che incombono su ciascun operatore sanitario. Tuttavia la quantificazione del risarcimento è stata ridotta dal primo giudice alla metà, in applicazione dell'art. 83, comma 2, c.g.c., considerata la concorrente responsabilità della Direzione della struttura sanitaria per non aver attuato la "Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro

materiale all'interno del sito chirurgico" emanata il 2 marzo 2008 dal Ministero della salute.

2. Avverso la predetta sentenza il Marino ha interposto appello, con atto in data 8 marzo 2022, notificato in data 9 marzo 2022, affidato ai seguenti motivi di doglianza:

**1) "Violazione dell'art. 9, co. 7, L. n. 24/2017 e dell'art. 55 del Codice di Giustizia Contabile; Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; Mancato accertamento da parte del PM degli elementi costitutivi la responsabilità amministrativa: fatto dannoso, condotta antigiuridica dell'agente, nesso di causalità e colpa grave":**

Ad avviso dell'appellante il primo giudice avrebbe errato nel fondare la decisione sulla sola consulenza tecnica disposta nel procedimento di mediazione obbligatoria, in assenza della sua partecipazione e in assenza di un autonomo accertamento che sarebbe stato compito del Pubblico Ministero contabile disporre, anche ai sensi dell'art. 5 del c.g.c. che impone la ricerca di elementi di prova favorevoli al prevenuto.

Secondo l'appellante l'art. 9, comma 7, della l. n. 24/2017 consentirebbe al giudice, nel giudizio di responsabilità amministrativa, di desumere argomenti di prova -dalle prove assunte nel giudizio civile instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura- solo quando l'esercente la professione sanitaria sia stato parte del medesimo giudizio.

L'appellante ha poi illustrato una carrellata di orientamenti giurisprudenziali riferiti alla responsabilità medica per danno erariale

indiretto, evidenziando l'insussistenza nel caso concreto dei prescritti requisiti.

In dettaglio, in assenza dell'invocato accertamento autonomo della responsabilità da parte del Pubblico Ministero, non vi sarebbe alcuna certezza della dimenticanza della garza per opera dei convenuti, né dell'esatta quantificazione del danno, pagato in eccesso dall'Amministrazione sanitaria.

Inoltre l'infermiere strumentista ben avrebbe operato con la conta ad alta voce delle garze, simultanea con l'infermiera di sala, e la compilazione della checklist messa a disposizione dell'Azienda ospedaliera, non potendogli quindi addebitare alcuna colpa.

Il nesso causale sarebbe comunque stato interrotto dalla condotta negligente dell'Azienda sanitaria per non aver predisposto la scheda raccomandata dal Ministero della Salute e per aver arbitrariamente corrisposto l'ingente somma di euro 191.000,00 euro svincolata dall'ammontare effettivo del danno.

Sarebbe dunque assente la prova delle domande azionate dal Pubblico Ministero.

**2) "Errata valutazione degli elementi probatori in relazione al ruolo dell'infermiera Lucia Zampino":**

Ad avviso dell'appellante, in subordine, la posizione degli infermieri di sala andrebbe equiparata e quindi la sua posizione avrebbe dovuto essere posta sullo stesso piano dell'infermiera Zampino, addetta al conteggio delle garze usate che comunicava al Marino, il quale poi riscontrava la

perfetta corrispondenza -di quelle usate e di quelle non usate- con il numero totale (iniziale) delle garze sterili.

Non sarebbe dunque giustificato il più mite trattamento riservato alla Zampino, la quale ben avrebbe potuto contare una garza usata in più e in tal modo indurre in errore l'appellante.

**3) “Insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave in capo all'infermiere strumentista Gerardo Marino e/o errata valutazione degli elementi probatori relativi alla colpa grave; Insussistenza della condotta antiggiuridica di Gerardo Marino e del nesso causale tra la detta condotta e il danno erariale - Errata applicazione del potere riduttivo della Corte dei Conti”**

Ad avviso dell'appellante l'Azienda ospedaliera avrebbe avuto una responsabilità esclusiva nella produzione dell'evento, o almeno preponderante, e non del solo 50% come ritenuto in sentenza, per non avere ottemperato alla Raccomandazione ministeriale per prevenire la ritenzione delle garze all'interno del sito chirurgico adottando la relativa scheda, o documento sostitutivo, da sottoscrivere, previa verifica del rispetto in ogni fase dell'intervento chirurgico, dagli operatori di sala, mai istruiti con i prescritti corsi di addestramento del personale.

Inoltre i due chirurghi dell'equipe non avrebbero proceduto ad alcun controllo di loro competenza al momento della chiusura della breccia chirurgica, che avrebbe invece evitato la permanenza della garza, o anzi di una parte della garza (essendo il numero iniziale delle garze coincidente con il numero finale delle garze) per cui sarebbe

sproporzionata l'equiparazione della responsabilità dell'appellante, semplice infermiere, a quella dei due medici chirurghi, titolari di un trattamento economico superiore al suo.

L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza con assoluzione dell'istante, ed in via gradata per la massima riduzione dell'addebito.

3. Con atto in data 15 giugno 2023 Zampino Lucia si è costituita in giudizio contestando l'atto di citazione in appello proposto dal Marino e proponendo appello incidentale avverso la sentenza gravata, non condivisa nella parte in cui ha addossato alla struttura sanitaria solo parte del danno e ritenuto esaustive le risultanze probatorie offerte dal Pubblico Ministero contabile, inidonee a dimostrare la responsabilità della prevenuta, che operando in equipe aveva il solo compito di contare le garze utilizzate ma non quello di verificare che la somma delle garze utilizzate e quelle residuali sterili corrispondesse alla dotazione iniziale, né di ispezionare la ferita al momento della chiusura. Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in materia, ha concluso per l'assoluzione dell'interessata, o per la riduzione dell'addebito o, in via ulteriormente gradata, per la conferma della prima sentenza, con condanna alle spese di giudizio.

4. Con memoria in data 19 ottobre 2023 si è costituita in giudizio Morra Tiziana evidenziando che l'appello proposto dal Marino, contenendo una mera eccezione di non imputabilità o minore imputabilità a suo danno, non potrà produrre effetti sulla sua posizione, divenuta ormai



definitiva, rispondendo la medesima nei soli limiti dell'importo pro-quota stabilito in prime cure a suo carico. Ha dunque concluso per l'inammissibilità del gravame (ovvero della vocatio) nei suoi confronti, con le conseguenze di legge.

5. Con memoria di conclusioni in data 19 ottobre 2023 la Procura generale, ritenendo corretta la decisione impugnata, ha contestato partitamente i tre motivi dell'appello principale.

Ha concluso per il rigetto dell'appello principale e per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale della Zampino, solo depositato, tardivamente, in segreteria ma mai notificato alle altre parti, riservandosi di dedurre ulteriormente in udienza.

6. Con note per l'odierna udienza il difensore di Morra Tiziana ha comunicato di rinunciare a partecipare all'udienza di discussione, riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti.

7. All'udienza odierna i difensori delle parti, dopo aver chiarito le rispettive prospettazioni, si sono riportati alle conclusioni in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

### **Motivi della decisione**

8. Il Collegio rileva la sussistenza di alcune questioni preliminari, per cui occorre:

-dichiarare la contumacia, ex artt. 93 c.g.c., di VONA Alberico Antonio, perché, malgrado la regolarità delle notifiche, non risulta costituito nel presente giudizio di appello, come anche in quello di primo grado;

-dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello incidentale proposto da Zampino Lucia.

Come ha rilevato la Procura contabile il suddetto atto di appello incidentale è stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza (avvenuta il 12 gennaio 2022), in assenza di notifica alle controparti e con il mero deposito agli atti del giudizio dell'atto di costituzione, in data 12 luglio 2023, così da risultare tardivo anche rispetto alla data del 9 marzo 2022 di notificazione dell'appello principale.

Pertanto, in applicazione del disposto di cui all'art. 184, comma 4, c.g.c., -ove si dispone che l'impugnazione incidentale deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione- le impugnazioni incidentali incorrono nella sanzione della decadenza, prescritta dalla legge, e quindi sono dichiarate inammissibili (Corte conti, Sez. I App., n. 202/2023).

9. Nell'ordine della trattazione delle questioni spetta dunque al Collegio affrontare le censure alla gravata sentenza sollevate dall'appellante principale Marino Gerardo, il quale lamenta, in sintesi, l'ingiustizia della condanna al risarcimento del danno subita in quota parte del 30%, pari ad euro 28.650,00, conseguente all'esborso sostenuto dall'Azienda sanitaria locale di appartenenza per risarcire, in sede di mediazione, il danno causato ad una paziente derivante dall'aver dimenticato, nel

concorso di tutta l'equipe medica, una garza nella cavità addominale di quest'ultima nel corso di un intervento chirurgico di taglio cesareo, compromettendone gravemente lo stato di salute.

Ad avviso dell'appellante infatti il danno da malpractice medica attribuitogli non sarebbe stato adeguatamente provato dal Pubblico Ministero, in ciascuna delle sue componenti, e comunque la responsabilità, quale infermiere ferrista, avrebbe dovuto essere esclusa in quanto addebitabile esclusivamente all'Azienda sanitaria o al concorso tra quest'ultima e i due chirurghi componenti l'equipe operatoria e comunque non avrebbe potuto essere superiore a quella, minore, addossata all'infermiera di sala.

Le censure non meritano accoglimento.

Dai documenti di causa è emersa infatti consistente documentazione a comprova della responsabilità di tutta l'equipe operatoria (composta da due medici chirurghi, dall'odierno appellante quale infermiere strumentista e da una infermiera assistente di sala operatoria) che presso l'U.O. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Melfi in data 5 settembre 2014 eseguirono l'intervento chirurgico di taglio cesareo su una paziente dimenticando, con grave disattenzione, nell'addome della donna una garza per effetto di una erronea "conta delle garze e taglienti", così da determinarle lesioni interne talmente gravi da rendere necessario un ulteriore intervento chirurgico con asportazione della anzidetta garza e con resezione di alcuni organi interni.

Infatti tra gli allegati all'atto di citazione rileva non solo la relazione del consulente dott. Evangelista, nominato nel corso della mediazione obbligatoria intervenuta tra la ASL di Potenza e la paziente danneggiata, ma anche la perizia del consulente di quest'ultima, medico legale dott. Tedeschi.

A queste si aggiungono le analoghe considerazioni del Dirigente medico-legale della ASP dott. Carboni, nonché la relazione del Direttore della U.O. e del Direttore sanitario dell'Ospedale di Melfi, dott. Angola, dalle quali emerge la pacifica responsabilità dei sanitari dell'equipe operatoria per la negligenza dei chirurghi per non avere effettuato l'esplorazione della ferita al momento della chiusura della breccia chirurgica al fine di verificare la permanenza di strumenti chirurgici e garze, dopo la preliminare conta delle garze, effettuata nel caso in esame con superficialità, così da determinare causalmente la patologia addominale insorta nella paziente a distanza di alcuni mesi dal primo intervento e dunque la necessità di ristorare alla medesima l'ingente danno subito, stimato, al fine di evitare un contenzioso giudiziario, nella somma onnicomprensiva di euro 191.000,00 che l'Azienda ha corrisposto alla paziente in data 7 settembre 2016.

Non coglie dunque nel segno la censura dell'appellante nella parte in cui lamenta l'assenza di riscontri probatori ed anche di un accertamento giudiziale, che, allo stato degli atti, sarebbe stato ultroneo.

Né può accogliersi la censura relativa alla assenza dell'appellante in sede di procedimento di mediazione obbligatoria e di accertamenti medici

eseguiti in detta sede, perché agli atti risulta la convocazione ad opera dell'Azienda sanitaria del medesimo, che tuttavia non ha ritenuto di dover prendere parte a quel procedimento.

Peraltro, come ha rilevato la Procura generale, il richiamo alla legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), entrata in vigore il 1 aprile 2017, che consentirebbe al giudice amministrativo di desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio civile instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria solo nei casi di partecipazione al giudizio dell'esercente la professione sanitaria, non risulta pertinente al caso in esame in cui non solo la procedura ha trovato conclusione in sede stragiudiziale, ma ha avuto riguardo a fatti relativi a periodi antecedenti (2014) la data di entrata in vigore della suddetta legge.

La giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione, ha in proposito affermato che: "Ad avviso di questo Organo Giudicante, in assenza di un'espressa previsione legislativa, la disciplina dettata dalla legge n. 24/2017 non può assumere carattere retroattivo".

Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che quando le condotte illecite causative di danno erariale si sono verificate "ben prima della entrata in vigore della legge Gelli-Bianco non può essere riconosciuta efficacia retroattiva alla nuova disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli esercenti le professioni sanitarie, quale introdotta dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 ed in particolare all'art. 13, che sancisce l'inammissibilità dell'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa nell'ipotesi di mancato coinvolgimento del medico,

autore dell'asserito errore, nel giudizio civile introdotto dal terzo danneggiato ovvero nelle trattative stragiudiziali" (Sez. I App., n. 262/2018).

Infatti, secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la legge n. 24/2017 "disegna compiutamente un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e ha, pertanto, natura sostanziale, di talché le disposizioni di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime sostanziale di responsabilità, del quale rappresentano mero corollario non essendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dall'intera vigenza del nuovo sistema" (Sez. I App. n. 536/2017 e n. 14/2019; Sez. II App. n. 224/2021, n. 388/2021; Sez. Giur.le Reg. Piemonte, n. 15/2023 e n. 20/2023).

Anche la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 28994/2019, ha escluso efficacia retroattiva alla su richiamata legge n. 24/2017 chiarendo che, non solo non vi è alcuna declaratoria di retroattività nel testo legislativo, ma costituisce "indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha

intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe”  
(Corte conti, Sez. I App., n. 198/2023).

Nel caso in esame, dai documenti di causa è emersa la responsabilità sia del personale medico (il primo e il secondo chirurgo), sia del personale paramedico (infermiere ferrista e infermeria di sala operatoria), per avere con colpa grave cagionato danni alla salute della paziente, che sono stati ristorati dall’Azienda sanitaria in sede di mediazione con una complessiva somma di euro 191.000,00 che non è risultata irragionevole alla luce del parere di congruità del Direttore sanitario del nosocomio, ma anche alla luce dell’invalidità permanente cagionata alla paziente, come risulta dai documenti allegati all’atto di citazione.

Considerati i riscontri documentali versati in atti, rappresentano dunque solo illazioni le considerazioni formulate nell’atto di appello con riferimento ad ipotetiche diverse cause dei fatti (altri interventi chirurgici subiti della paziente, ma non dichiarati dalla medesima in sede di anamnesi, garza lasciata in altre occasioni da altri operatori, etc..).

Né dubbi possono porsi in relazione all’elemento della colpa grave o del nesso causale, perché ciò che rileva è la grave disattenzione dei componenti dell’equipe nel conteggio delle garze, cd. “conta delle garze”, che è compito rientrante nelle competenze di tutta l’equipe, e che spetta a ciascuno di essi efficacemente garantire, indipendentemente dal rispetto delle linee guida e dalla predisposizione di una scheda di controllo conforme alle previsioni di cui alla Raccomandazione

ministeriale, che ha comunque indotto il giudice di prime cure a ridurre l'ammontare del danno complessivo.

Anche l'ulteriore doglianza concernente la diversa responsabilità addossata ai due infermieri non può essere accolta, dovendosi riconoscere, come bene ha fatto il primo giudice, una maggiore responsabilità in capo all'infermiere ferrista, rispetto all'infermiera non ferrista nel caso in esame addetta alla raccolta delle garze utilizzate, che quindi non poteva comparare con quelle nuove ancora disponibili. Per cui, come ha rilevato la Procura generale, quand'anche avesse, in ipotesi, errato nel comunicare la conta delle garze utilizzate, l'errore avrebbe potuto e dovuto essere rilevato dall'appellante, che aveva contezza delle garze nuove disponibili prima e dopo le varie fasi dell'intervento.

Né convince il riferimento dell'appellante ad una parte della garza, per il riscontro nel verbale operatorio n. 188/2015 di una "garza laparotomica" e non di un mero frammento.

Né il maggiore importo dell'emolumento percepito dal personale sanitario rispetto a quello dell'appellante può aver alcuna rilevanza ai fini della responsabilità del prevenuto, che deve essere confermata nei termini di cui alla sentenza appellata.

Si richiamano in proposito alcuni orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, dai quali questo Collegio non ha motivo di discostarsi, ben attagliandosi al caso di specie:

*"Fermo quanto chiarito in relazione al criterio di valutazione del nesso causale, va ulteriormente precisato come lo stesso debba essere declinato in modo*



*particolare con riferimento alle condotte omissive, che presuppongono la presenza di un obbligo di attivarsi, anche solo per vigilanza, dovendo l'accertamento, in tale ipotesi, essere condotto attraverso l'enunciato "controfattuale", ponendo al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.*

*La giurisprudenza contabile in materia di responsabilità del personale medico e para-medico, proprio con riferimento alla responsabilità omissiva da mancata rimozione di una garza dall'addome di pazienti, ha affermato che "L'attività la cui disattenta esecuzione è rimproverata ai medici convenuti e al personale paramedico non riveste caratteri di particolare complessità o difficoltà tecnica, richiedendo, al contrario, solo l'esercizio della normale accortezza e diligenza, evidenziandosi che l'eventuale difficoltà oggettiva dell'intervento chirurgico non rende complesso il semplice e materiale adempimento della "conta" degli strumenti...*

*La giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare, in fattispecie analoga, che dovrebbero ritenersi integrati i profili della responsabilità, laddove medici e paramedici "avvedutisi -all'atto della conta- della mancanza di una garza, non avessero fatto nulla per verificarne la perdita confidando unicamente e ciecamente sulla propria abilità e perizia e provvedendo de plano, nonostante tutto, alla chiusura della breccia chirurgica.*

*...Come correttamente affermato dal Giudice di primo grado gli obblighi di prudenza e diligenza nell'attività di conteggio delle garze, che implicavano necessariamente il ricorso all'attivazione di tutti gli strumenti messi a*

*disposizione dall'azienda (software di controllo), per evitare di incorrere in errori quali quello di cui trattasi, incombevano non solo sul personale medico ma anche su quello paramedico e, nella fattispecie, sull'infermiera ..., che aveva (unitamente allo strumentista ...) sottoscritto la scheda di controllo. Ancora la raccomandazione n. 2/2008 del Ministero della Salute ha chiarito sul punto che "Il controllo e il conteggio dello strumentario deve essere effettuato dal personale infermieristico (strumentista, infermiere di sale) o da operatori di supporto, preposti all'attività di conteggio. Il chirurgo verifica che il conteggio sia stato eseguito e che il totale delle garze utilizzate e rimanenti corrisponda a quello delle garze ricevute prima e durante l'intervento..."*

*Per l'attività di rimozione delle garze condivisibilmente il Giudice di primo grado ha quindi individuato, oltre ad una responsabilità corale dell'équipe, una specifica responsabilità della ..., in quanto adibita a tale compito.*

*...E' del resto del tutto evidente che se non vi fosse stata l'omissione contestata, non sarebbe stato necessario procedere chirurgicamente con un ulteriore successivo intervento per rimediare al predetto errore....*

*Del tutto condivisibilmente il Giudice di primo grado ha ritenuto ascrivibile la responsabilità, seppur per quote distinte, a tutti i componenti dell'équipe medica valorizzando la duplice contestazione riguardante distinti profili di responsabilità omissiva: la materiale dimenticanza della garza, nonché l'omessa rimozione della stessa, in assenza altresì dell'utilizzazione del software di conteggio.*

*Adempimento, quest'ultimo, incombente non solo sul personale medico operante, ma anche su quello infermieristico.*

*La mancata rimozione di garza dall'addome della paziente non può che ritenersi fonte di colpa grave, anche con riguardo all'appellante..., versandosi in una fattispecie di grave negligenza colpevolmente serbata in occasione dell'ordinaria esecuzione delle procedure e delle tecniche chirurgiche (espletamento della c.d. "conta delle garze") così che la stessa non può a buon diritto invocare l'affidamento nell'osservanza altrui di una norma precauzionale al cui rispetto era parimenti obbligata (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 216/2018; Cassazione penale n. 18568 del 26 gennaio 2005; n.15282 del 7 marzo 2008; n. 46961 del 3 novembre 2011).*

*E' pacifico, del resto, in giurisprudenza, che nel caso di intervento posto in essere da una équipe medica, tutto il personale sanitario coinvolto è tenuto a cooperare ed ad attivarsi concretamente per la buona riuscita dell'intervento, non potendo degradare il ruolo dei medici o del personale presente in sala, che affianca il primo operatore a quello di mero esecutore materiale degli ordini o indicazioni impartite, assumendo viceversa ogni operatore sanitario la piena responsabilità dell'attività posta in essere e delle relative conseguenze. In tale senso è stato affermato che "in tema di responsabilità medica, l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'équipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio" (Cass. Pen, sez. IV, 18.10.2016, n. 53315)..."(Corte conti, Sez. II App., n. 278/2019).*

Ed ancora “...In definitiva, la documentazione clinica evidenzia senza ombra di dubbio sia la natura riconducibile a garza del corpo estraneo derelitto, sia la riconducibilità causale dell’infortunio con l’intervento chirurgico effettuato ...

Sul punto il C.T.U. ... addiviene a conclusioni chiare e per nulla dubitative, non lasciando margini per le invocate cause alternative solo ipotizzate dagli appellati:

“E’ quindi ragionevolmente certo che nel corso dell’intervento di chirurgia addominale eseguito...si sia verificata la derelizione di una garza in addome”...

Osserva il Collegio che, con riferimento alla responsabilità sanitaria, la condotta può essere valutata come gravemente colposa allorché il comportamento sia stato del tutto anomalo e inadeguato, tale cioè da costituire una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica e da collocarsi in posizione di sostanziale estraneità rispetto al più elementare modello di attività volta alla realizzazione degli interessi cui i pubblici operatori sono preposti.

...Facendo applicazione dei suindicati principi al caso concreto, appare indubitabile che la dimenticanza della garza sia da ricondurre ad un difettoso controllo durante la procedura di verifica del numero delle garze impiegate all’inizio, durante e al termine dell’intervento.

...Anche gli odierni appellati hanno confermato di avere proceduto, in occasione dell’intervento che ha riguardato la signora ..., al conteggio delle garze, il quale avveniva ad opera del personale infermieristico “confrontando il numero delle etichette di ciascuna confezione di garze aperta e le garze presenti sul tavolo di servizio ricevute in restituzione dal chirurgo” e comunicando l’esito del conteggio al chirurgo, che procedeva a successiva verifica in caso di mancata corrispondenza”.

*Tuttavia, rilevano gli appellati che non è stato possibile, nell'occasione, dimostrare l'avvenuta corretta procedura di conteggio per "la mancata predisposizione della modulistica da parte dell'ospedale che protocollò e adottò il relativo documento negli anni successivi" ... Tale aspetto, tuttavia, non appare rilevante nella vicenda, atteso che, se la conta è stata fatta, è certo che essa è stata eseguita in maniera erronea e non esime da responsabilità coloro che erano deputati a farla e a controllarne l'esattezza. In termini analoghi si è espresso il CTU dott... che, richiesto espressamente di chiarire se l'intervento della signora ... si fosse svolto secondo le regole dell'arte medica e della corretta tecnica chirurgica, ha conclusivamente affermato: "Nel corso di tale intervento si verificò la derelizione di una garza nella cavità addominale, evento riconducibile a una condotta negligente da parte del personale infermieristico di sala nella fase di conteggio delle garze e/o a una condotta negligente da parte del chirurgo operatore nella fase di ricognizione del campo operatorio al termine dell'intervento e prima di procedere alla sutura della parete addominale".*

*...L'addotta mancanza di protocolli e/o Linee guida all'epoca dei fatti (in particolare, la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 2 intervenuta solo nel 2008) non può costituire esimente da responsabilità, in quanto la dimenticanza di una garza nel corpo del paziente costituisce evento largamente prevedibile e prevenibile mediante l'esatta esecuzione delle regole di cautela basilari e indispensabili per evitare tali ricorrenti e gravi rischi, e dunque trattasi di norme di buona pratica clinica... la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la procedura di conta delle garze costituisce misura cautelare che rientra fra le buone pratiche da osservare per evitare il prodursi di un evento*

*infausto connesso alla ritenzione di materiale estraneo nel corpo del paziente, alla cui osservanza sono tenuti gli operatori che parteciparono all'atto chirurgico, quale obbligo "corale" imposto nel quadro della collaborazione continua fra componenti dell'equipe medica (Cass. pen. n. 392/2022).*

*4.6 Con specifico riguardo alla figura professionale dell'infermiere, la Corte di cassazione ne ha sancito l'autonomia operativa, evidenziando che il rapporto tra infermiere e medico non si esprime più in termini di subordinazione, ma in chiave di collaborazione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, con conseguente assunzione (al pari del chirurgo) di una specifica e autonoma posizione di garanzia da parte dell'infermiere in ordine alla salvaguardia della salute del paziente e in adesione al principio della prevedibilità ed evitabilità delle conseguenze derivanti dal mancato completo "sgombero del campo operatorio" (Cass. pen. n. 33329/2015).*

*La Suprema Corte ha in varie occasioni (Cass. pen. n. 36229/2014) ribadito che l'infermiere strumentista ha specifiche incombenze sia in ordine al corretto conteggio delle garze utilizzate, sia per ciò che riguarda il finale controllo di corrispondenza tra le garze utilizzate e quelle restituite.*

*Di talché, l'inescusabile dimenticanza che ebbe ad insorgere durante l'intervento operatorio di laparotomia può ragionevolmente porsi nella sequenza causale originata dall'omissione di regole precauzionali normalmente esigibili dagli operatori sanitari e considerarsi conseguenza di essa...*

*...In questa prospettiva, correttamente il Procuratore regionale ha riconosciuto, fra gli altri, valenza causale all'omissione, da parte di entrambi gli infermieri strumentisti, delle abituali regole di cautela e dei doverosi controlli della*

*sicurezza del campo operatorio, massimamente necessari nella evenienza che ne occupa, in cui la conta delle garze costituisce obbligo plurale e indistinto gravante non soltanto sul chirurgo ma anche sul personale paramedico che con questi ha collaborato all'atto operatorio..."*

(Corte conti, Sez. II App., n. 250/2023).

10. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, l'appello principale deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **59819** del registro di segreteria,

- dichiara inammissibile l'appello incidentale;

- rigetta l'appello principale, confermando la sentenza gravata;

- liquida le spese a carico della parte appellante ed in favore dello Stato

in euro 144,00 (Centoquarataquattro/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 10 novembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Beatrice MENICONI

f.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24/01/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI